

N. R.G. 56509/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alima Zana ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **44223/2010** promossa da:

PRODUCTIONLINK S.R.L., con il patrocinio dell'avv. MENGA GIUSEPPE e dell'avv. FOLCIO DANILO

ATTORE

CONTRO

, con il patrocinio dell'avv. GALANTINI CARLO FRANCESCO

CONVENUTA

OGGETTO: domanda di accertamento di condotte di concorrenza sleale per sviamento di collaboratori ex art. 2598, n.3, c.c., inibitoria, risarcimento del danno.

CONCLUSIONI

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER L'ATTRICE

Voglia il Tribunale adito, previe tutte le declaratorie del caso, rigettata ogni contraria domanda,

azione, eccezione, istanza e deduzione anche istruttoria, così giudicare:

Nel merito:

previo accertamento, in via incidentale, della violazione da parte della convenuta personalmente dell'obbligo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro di cui all'art. 2105 c.c., successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato tra le parti, previo altresì l'accertamento che nel corso del giudizio, come dimostrato da questa difesa nel sub-procedimento RG 56509/2016-1 e non contestato dalla difesa della convenuta, ha avuto luogo la trasformazione della convenuta ditta individuale [redacted] nella [redacted] S.r.l. e/o un'ipotesi di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi nelle forme del conferimento o della cessione di un diritto da un imprenditore individuale ad un'impresa collettiva (cfr. Cass. n. 16556 del 2.7.2013), la quale ha dato luogo alla successione a titolo particolare di tale società nei diritti oggetto della presente controversia,

Accertare e dichiarare lo svolgimento da parte della convenuta e/o della [redacted] S.r.l. di attività concorrenziale illecita in forma diretta e/o indiretta a danno della società attrice, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., e conseguentemente

Inibire alla Sig. [redacted] e/o alla [redacted] S.r.l. la prosecuzione di tale attività, in via diretta e/o indiretta, con adozione di ogni opportuno provvedimento anche al fine di eliminarne gli effetti, fissando una congrua penale per ogni accertata violazione di tale divieto, ai sensi dell'art. 2599 c.c.;

Condannare la Sig.ra [redacted] e la [redacted] S.r.l., ai sensi dell'art. 2600 c.c. ed in via tra di loro solidale, a risarcire integralmente a Productionlink il danno provocato, in misura non inferiore ad Euro 250.000,00, [redacted] maggiore o minor misura che risulterà dovuta in esito all'istruttoria o che, in subordine, il Tribunale dovesse ritenere conforme ad equità.

Condannare in ogni caso la convenuta e/o la [redacted] S.r.l. al pagamento delle spese e dei compensi professionali di difesa nel presente giudizio, ai sensi del D.M. 55/2014.

In via istruttoria:

Si chiede al Giudice di ordinare alla convenuta e/o alla [redacted] S.r.l. - ai sensi dell'art. 210 c.p.c. - l'esibizione in giudizio dei propri elenchi dei clienti e dei fornitori, nonché delle fatture emesse fin dalla costituzione della ditta individuale [redacted] documentata in causa, per poter verificare la coincidenza dei nominativi dei clienti e degli artisti in relazione a ciascun servizio fatturato.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**NELL'INTERESSE DI [redacted]**

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinta ogni domanda nuova su cui non si accetta il contraddittorio, previe le opportune declaratorie e/o rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:

NEL MERITO:

- **rigettare**, per tutte le ragioni esposte in atti, le domande attoree, di accertamento, di imbitoria e di condanna in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto;
- **condannare** Productionlink srl alla rifusione delle spese di lite, anche generali, oltre ai compensi professionali del presente procedimento e di quello cautelare di cui al sub procedimento n. R.G. 56509/2016-1.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**1. Le vicende processuali**

Productionlink s.r.l.- impresa attiva in settori complementari a quello delle sfilate di moda, dell'editoria e della pubblicità, dal 2010 attiva, attraverso il ramo d'azienda denominato AG+/AG Plus, nel settore del *food* - con atto di citazione notificato in data 12.10.2016 ha chiesto l'accertamento, in via incidentale, della violazione da parte della convenuta *S...*, sua ex dipendente, dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., la declaratoria di attività contraria alla correttezza professionale, attraverso la costituzione di una ditta individuale, operante anche attraverso un sito internet, avvalendosi illegittimamente di competenze, dati, contatti e rapporti personali. Con conseguente sviamento di clientela, condotta di cui invocava l'inibitoria assistita da penale oltre al risarcimento del danno in misura non inferiore ad € 250.000,00,

Con comparsa 16.2.2017 si è costituita in giudizio *S...*, invocando il rigetto delle domande avversarie, sostenendo la legittimità della propria condotta e il passaggio della clientela cagionato dall'insoddisfazione delle prestazioni fornite da parte attrice.

Concessi i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., è stato dato ingresso all'istruzione probatoria sui capitoli di prova orale dedotti dalle parti ed ammessi dal giudice istruttore.

Nel corso di causa *Productionlink* -riscontrata l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della ditta individuale convenuta e la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, *S... s.r.l.* (avente la medesima sede sociale della ditta individuale e sottoposto al controllo societario ed amministrativo della stessa *S... s.p.a.*), ha promosso un procedimento urgente, sottolineando il comportamento quantomeno elusivo e confusorio della convenuta rispetto all'accertamento giudiziale dell'attività concorrenziale illecita. La tutela urgente non è stata tuttavia concessa.

Completata l'escussione dei testi alle udienze del 17.10.2018 e ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.

2. La competenza monocratica e il perimetro soggettivo della lite

Parte attrice si duole in questa sede esclusivamente di profili di concorrenza sleale c.d. pura, non interferente con i diritti di proprietà industriale: anche la censura di sottrazione d'informazioni riservate non richiama mai né direttamente né indirettamente, nei suoi elementi costitutivi, il rimedio di cui all'art. 98 c.p.i.. Con la conseguenza che la competenza appartiene al Tribunale in composizione monocratica e, per mero riparto degli affari interni, al giudice della Sezione Specializzata. Sotto il profilo soggettivo della lite, nel lato passivo, la convenuta è solo Silvia Pizzigoni, anche quale titolare dell'omonima ditta individuale, mentre la cessione in corso di causa dell'azienda (la cui attività d'impresa è oggetto di sindacato) ad un terzo rimasto estraneo al giudizio non comporta l'estensione del giudizio nei confronti di quest'ultimo. La pronuncia è adottata quindi solo nei confronti delle parti originarie del processo.

3. La concorrenza sleale per storno di collaboratori**3.1. considerazioni generali**

Come noto, la figura dello storno di dipendenti, collaboratori o agenti esprime la sua problematicità nell'individuazione del *discrimen* tra le fattispecie lecite, frutto di una dinamica fisiologica del mercato, e quelle illecite, che esprimono una patologia quali espressioni tra le più tipiche della concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale.

Nell'applicazione di tale rimedio confluiscono invero opposte esigenze, presidiate anche da norme di rilevanza costituzionale, quali la libera circolazione del lavoro e la libertà d'impresa di cui agli artt. 36 e 41 della Carta, da limitare solo in presenza di condotte che alterino la dinamica della lecita concorrenza, anch'essa tutelata da disposizioni di natura primaria, anche sopranazionali.

Tale perimetro è indagato dalle Corti senz'altro nell'ottica dell'intensità lesiva del comportamento censurato. Lo storno è considerato illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui:

- in violazione della disciplina giuslavoristica (ad esempio, quanto ai termini di preavviso) e degli altri diritti assoluti del concorrente (quali la reputazione ed i diritti di proprietà immateriale, quali le informazioni riservate);

- con modalità non fisiologiche, in quanto potenzialmente rischiose per la continuità aziendale dell'imprenditore che subisce lo storno nella sua capacità competitiva. E ciò tenuto conto, da un lato, delle normali dinamiche del mercato del lavoro in un preciso contesto economico e, dall'altro, delle condizioni interne dell'impresa leale (ad esempio, si è ritenuto che in casi di crisi aziendale o situazioni di difficoltà, lo smembramento della forza lavoro ed i maggiori flussi in uscita dei dipendenti siano da considerare un effetto fisiologico);
- non prevedibili, in grado cioè di provocare alterazioni non immediatamente riassorbibili, aventi cioè un effetto *shock* sull'ordinaria attività di offerta di beni o di servizi dell'impresa che subisce lo storno (lo sviamento è stato ritenuto illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui con modalità che provochino alterazioni oltre la soglia di quanto possa essere ragionevolmente previsto, cfr. Trib. Milano 28.2.2014) D'altro canto, l'imprenditore leale deve tenere conto, a sua volta, di un mercato del lavoro che si muove dinamicamente, considerato il concreto quadro economico e giuridico nel quale egli stesso opera.

In tale contesto è stato sanzionato il c.d. "*cherry picking*", ove lo stornante ha compiuto una precisa scelta, consistente nell'assumere solo e soltanto collaboratori della concorrente dotati di una specifica competenza, in quanto provenienti da uno specifico settore e con un ruolo di fatto apicale nel comparto interessato (cfr. Trib. Milano, 20.6.2012).

A tali condotte sul piano oggettivo, si aggiunge poi l'*animus nocendi*, categoria che richiama quella penalistica del dolo specifico, da intendere quale volontà di recare danno, annientare o distruggere la concorrente. Si tratta, tuttavia, di un requisito ambiguo, oggetto di serrate critiche da parte della dottrina più attenta, giacché afferente alla sfera soggettiva dell'autore dell'illecito, nonostante in generale si prescinda dal requisito soggettivo della condotta quando si tratta di accedere alla tutela preventiva ed inibitoria e non a anche a quella risarcitoria.

3.2. Il caso in esame

Va premesso che, per quel che qui rileva, parte attrice promuove rispetto al settore del *food* sul proprio sito l'attività di liberi professionisti - quali fotografi, *stylist*, art buyer ecc., non legati da rapporti di esclusiva- quali servizi fotografici, video, illustrazioni e post-

produzione, offerti alla clientela finale. E' lo storno di questi soggetti ad essere oggetto di lite.

Osserva in proposito l'Ufficio che, pur alla luce d'indici critici circa le modalità di transito di collaboratori dall'attrice alla convenuta, non è stato raggiunto un quadro univoco, preciso e concordante, che possa consentire di inferire slealtà del comportamento di [redacted].

A favore della tesi attorea è stato dimostrato che:

- a) tutti gli artisti stornati collaboravano da tempo con *Productionlink*, nello specifico settore del ramo d'azienda AG+/Ag Plus, dedicato al *food*;
- b) tutti gli ex collaboratori conoscevano personalmente [redacted], giacché la stessa presso *Productionlink* -quale responsabile fin dall'inizio della gestione e dello sviluppo del ramo d'azienda AG+/Ag Plus- prendeva contatto personalmente con i c.d. *artisti* e la loro ricerca, selezionava e gestiva direttamente le attività propedeutiche alla produzione dei servizi per la clientela finale (cfr. docc. sub 3 di parte attrice e prove orali assunte);
- c) almeno uno stornato - [redacted] - ha ammesso di avere avuto un incontro con la convenuta prima di sciogliere unilateralmente il rapporto con l'attrice- ove [redacted] i aveva "parlato del suo nuovo progetto" (cfr. dichiarazioni a verbale del 17.10.2018) del tutto omogeneo a quella di parte attrice);
- d) quanto al profilo temporale, gli otto artisti stornati sono passati a collaborare alla convenuta quasi senza soluzione di continuità, entro un arco temporale davvero limitato. Dall'esame della corrispondenza tra *Productionlink/AGPlus* ed i suoi singoli (ex) collaboratori (cfr. doc. 13), emerge che già nei due mesi successivi all'iscrizione della ditta individuale della convenuta quattro di essi avevano chiesto di cessare il loro rapporto con l'attrice ([redacted] [redacted] [redacted] [redacted]), seguiti a breve da altri due ([redacted] [redacted]);
- e) quanto all'aspetto quantitativo, il numero persone passate alla convenuta costituisce la gran parte dei professionisti che collaborava per l'attrice, ovvero nove su dodici artisti ([redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]). (cfr. docc. sub 13 e docc. 2a e 12)

f) quanto al profilo qualitativo, costituisce fatto pacifico che si tratta di professionisti individuati e selezionati nel corso degli anni in base alle loro capacità tecniche e, pertanto, non facilmente sostituibili o "fungibili";

Il quadro probatorio delineato all'esito dell'istruttoria non è tuttavia univoco e concordante nel delineare l'illiceità dello storno. Invero:

- parte convenuta non era tenuta a rispettare un obbligo di non concorrenza, giocando dunque ai fini del giudizio un ruolo neutro la sua scelta d'intraprendere, in veste imprenditoriale, un'attività del tutto sovrapponibile a quella del proprio ex datore di lavoro e per lo specifico segmento in cui si era nel corso degli anni specializzata. Tale facoltà rientra in effetti nell'ambito delle facoltà riconducibili al diritto, a copertura costituzionale secondo il dettato dell'art. 36, della spendita da parte del lavoratore del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze professionali acquisite nel corso del tempo, anche presso un altro datore di lavoro ovvero in via autonoma (cfr. Trib. 7295/2015). E ciò sempre che ciò non comporti la lesione di diritti soggettivi di terzi, anch'essi di pari rango;
- a loro volta, i professionisti sviati non erano legati da rapporti di esclusiva o di non concorrenza con parte attrice (cfr. dichiarazioni rese da [redacted]);
- non è stato provato che il passaggio dei nove artisti stornati sia stato compiuto su iniziativa di [redacted]; anzi: i professionisti escussi hanno riferito tale passaggio ad una loro autonoma scelta (cfr. ad esempio, dichiarazioni di [redacted] e di [redacted]). Due di essi hanno avuto un colloquio con la convenuta, ma un artista prima della risoluzione del rapporto di collaborazione con l'attrice e, neppure in questo caso, è stata confermata la sollecitazione della convenuta (cfr. testimonianza resa da [redacted]);
- mancano allegazioni circa l'impiego di altre modalità scorrette nello storno, quali ad esempio, l'offerta di prezzi consapevolmente orientati rispetto a quelli praticati dall'attrice (o comunque "sospetti"), tali da poter in via presuntiva inferire l'illecito uso di informazioni acquisite nel corso del rapporto di dipendenza con *Productionlink* ed appartenenti al patrimonio di quest'ultima;

- sono state al contrario raccolte dirette circa un'autonoma scelta da parte degli artisti di terminare il rapporto professionale con parte attrice in parte a seguito del licenziamento della convenuta (*"non avevo più referenti presso la stessa"*, cfr. testimonianza di Giandomenico Frassi) ed in parte per insoddisfazione maturata per l'intermediazione con il mercato offerto dall'attrice stessa (*"non mi arriva più lavoro"*, cfr. testimonianza resa da Giandomenico Frassi; *"ho cessato la mia collaborazione con Production Link perché le aspettative di incrementare la mia attività non erano state soddisfatte"*, cfr. testimonianza resa da Antonio Malagò).

Dunque, considerato che all'ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale non può essere addebitato un obbligo generico di astensione -a tutela dell'ex datore di lavoro- esteso al punto di rifiutare occasioni lavorative offerte spontaneamente dal mercato, in assenza di prova di una condotta attiva diretta allo sviamento, si deve concludere che, nel caso in esame, non siano stati riscontrati i presupposti per accedere ai rimedi interdittivi e risarcitori di cui all'art. 2598 c.c..

In altri termini, le singole scelte "a valle" ben possono rientrare nella normale dinamica del mercato-prevedibile per l'operatore di mercato- e del suo assestamento a seguito della cessazione del rapporto di lavoro tra parte attrice e la convenuta che nella compagine della prima rivestiva un così rilevante ruolo nel settore di riferimento.

Tenuto conto dell'onere probatorio in capo all'attore ex art. 2697 c.c. ed alla luce del quadro non univoco raccolto, la domanda va dunque rigettata. Per completezza, va osservato che l'apprezzamento sopra espresso non muta in relazione:

- alla domanda di declaratoria, in via incidentale, della violazione degli obblighi di cui all'art. 2105 c.c. da parte della convenuta: a prescindere dall'accordo intervenuto in sede giuslavoristica, qui non sono stati raccolti elementi indiziari in tal senso e in ogni caso sotto il profilo eziologico non vi è prova di una sovrapposizione temporale tra il rapporto di dipendenza e l'avvio dell'attività imprenditoriale accusata di slealtà, oggetto della domanda principale;

-alla cancellazione dal relativo registro, in corso di causa, dell'impresa individuale contro la quale è stato avviato il giudizio ed il trasferimento della relativa azienda ad una società a responsabilità limitata, ..

..... S.r.l. (cfr. docc. 1 e 8 allegati al ricorso in corso di causa ex art. 700 c.p.c.), riconducibile sempre Silvia Pizzigoni. Tale scelta - secondo parte attrice diretta a sottrarre la convenuta dalla propria responsabilità patrimoniale rispetto a comportamenti posti in essere dalla cedente- non può incidere sull'apprezzamento, negativo, delle condotte imprenditoriali di quest'ultima, del tutto disomogenee sotto il profilo ontologico.

4. La predisposizione parassitaria del sito internet della convenuta

Parte attrice si duole altresì, sempre sotto l'alveo della tutela di cui all'art. 2598, comma 3, c.c., della predisposizione di un sito internet per la promozione degli artisti con modalità analoghe -se non identiche- alle proprie, con riguardo, ad esempio, all'inserimento di specifici profili dedicati al singolo professionista e relativa illustrazione di alcune immagini dedicate.

L'esame della documentazione agli atti (cfr. docc. 2 e 12 di parte attrice) al netto dei nominativi degli artisti promossi e dei nomi delle relative professioni (*quali illustrators, photographers*), non monopolizzabili, l'home page e le pagine successive non evidenzia- anche sotto il profilo grafico- la volontà di riprendere, orma su orma, le scelte dell'operatore concorrente, presentando un aspetto, anche visivo, disomogeneo (cfr. docc. 2 e 12 di parte attrice).

La doglianza va dunque rigettata anche rispetto a questo profilo.

5. Il comando giudiziale

La pretesa attorea va dunque rigettata.

Le spese di lite sono integralmente compensate, tenuto conto dell'incertezza probatoria della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande svolte da *Productionlink* s.r.l. contro s.r.l. e con atto di citazione notificato in data 12.10.2016, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento delle domande attoree, così dispone:

- 1) rigetta la domanda dell'attrice per i motivi indicati in narrativa;
- 2) compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Milano, 24 febbraio 2020

Il Giudice unico

dott.ssa Alima Zana